



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
Settore Giovanile e Scolastico

## COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80  
Indirizzi Internet: [www.figctrento.it](http://www.figctrento.it) - [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it) - [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it)

Presidente: [epellizzari@figctrento.it](mailto:epellizzari@figctrento.it)  
Settore Giovanile: [sgs\\_tn@figctrento.it](mailto:sgs_tn@figctrento.it)  
Attività di Base: [attivabase\\_tn@figctrento.it](mailto:attivabase_tn@figctrento.it)

Segreteria: [info@figctrento.it](mailto:info@figctrento.it) - [info@pec.figctrento.it](mailto:info@pec.figctrento.it)  
Calcio a 5: [calcio5\\_tn@figctrento.it](mailto:calcio5_tn@figctrento.it)  
Attività Scolastica: [attivitascalastica\\_tn@figctrento.it](mailto:attivitascalastica_tn@figctrento.it)

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

### Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale N° 59 del 26 ottobre 2020

#### SOMMARIO

<b>1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO</b>	<b>1510</b>
1.1 DPCM 24 OTTOBRE 2020	1510
1.2 RINVIATA LA RIUNIONE ISTITUZIONALE CON LE SOCIETÀ AFFILIATE AL C.P.A. DI TRENTO - ARCO	1512

## 1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

### 1.1 DPCM 24 OTTOBRE 2020

Si riporta un estratto del DPCM di data 24 ottobre 2020 con il quale si sospendono le competizioni sportive di squadra, ad eccezione di quelle nazionali e internazionali, riguardante anche tutta l'attività dei nostri campionati dilettantistici e di settore giovanile. Si è in attesa di un chiarimento per ciò che riguarda il campionato di Eccellenza.

Si specifica inoltre che salvo interpretazioni e applicazioni restrittive l'attività di allenamento potrà continuare solamente come attività sportiva in forma individuale con distanziamento interpersonale.

Ad ogni buon conto verranno emanate informazioni più specifiche non appena disponibili i chiarimenti delle Autorità sovraordinate al nostro Comitato.

MODULARIO  
P. C. M. 194

MOD. 247



*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

... OMISSIS ...

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;

... OMISSIS ...

Roma, **24 OTT. 2020**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

## **1.2 RINVIATA LA RIUNIONE ISTITUZIONALE CON LE SOCIETÀ AFFILIATE AL C.P.A. DI TRENTO - ARCO**

Si informa che la riunione programmata presso l'impianto sportivo di Bolognano di Arco per oggi, lunedì 26 ottobre, è stata rinviata a lunedì 9 novembre, stessa ora e sede.

Di seguito il programma delle riunioni da svolgere:

- Martedì 03 novembre 2020      ore 20.00      Valli Giudicarie e Rendena
- Lunedì 09 novembre 2020      ore 20.00      Alto Garda

Con i prossimi Comunicati Ufficiali verranno indicate le società di appartenenza territoriale alle sedi delle riunioni che verranno a loro volta notificate.

**Le Società che non hanno potuto partecipare alle riunioni precedenti della loro zona di appartenenza sono tenute a prendere parte alla suddetta riunione.**

---

**Publicato in Trento il 26/10/2020**

Il Segretario  
*(Roberto Bertelli)*

Il Presidente  
*(Ettore Pellizzari)*